

Codice A1604C

D.D. 17 luglio 2025, n. 535

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile ubicata presso località Cangelit, nel Comune di Vanzone con San Carlo (VB) e a servizio dell'acquedotto comunale.



ATTO DD 535/A1604C/2025

DEL 17/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile ubicata presso località Cangelit, nel Comune di Vanzone con San Carlo (VB) e a servizio dell'acquedotto comunale.

Al fine di implementare la risorsa idrica del proprio sistema acquedottistico, l'amministrazione comunale di Vanzone con San Carlo (VB), con nota in data 12/5/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - domanda di nuova concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente ubicata presso località *Cangelit*, nel medesimo Comune di Vanzone con San Carlo e a servizio dell'acquedotto comunale, richiedendo i seguenti quantitativi: portata massima 5 l/s, portata media 2,89 l/s, volume massimo annuo prelevabile 157.680 metri cubi.

Ai sensi delle vigenti norme in materia, prima del rilascio della concessione è necessario che venga acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto e prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'ASL competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano.

Successivamente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Vanzone con San Carlo - committente dello studio idrogeologico per la definizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 15/5/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha trasmesso la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Marco Cattin - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

A seguito dell'esame della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati allegati all'istanza, il Settore A16.04C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, con nota in data 17/6/2025 ha richiesto al proponente di fornire una nuova planimetria su base catastale dell'area di salvaguardia che suddivida la zona di

rispetto in ristretta (fino a un raggio di 200 metri dalla captazione) e allargata (il restante bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione), come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 nel caso di un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e come anche evidenziato nel parere ARPA prot. n. 00065322/2023 del 17/7/2023.

Con la medesima nota si è inoltre fatto presente che, ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 29/5/2025.

Il professionista incaricato dal Comune di Vanzone con San Carlo - dott. geol. Marco Cattin - con nota in data 9/7/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha integrato la documentazione in precedenza trasmessa, facendo pervenire quanto richiesto, ovvero una nuova planimetria dell'area di salvaguardia su base catastale contenente l'elenco delle particelle coinvolte - parzialmente o totalmente - suddivise per zona.

Il Settore A16.04C - valutato quanto ricevuto - ne ha preso atto, ritenendolo esaustivo e riavviando il procedimento amministrativo ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

La sorgente è ubicata a una quota altimetrica di 722 metri s.l.m., sul versante destro della Valle Anzasca appena sopra la località *Cangelit* (mappale n. 257, foglio n. 39), già interessato da altre opere di derivazione potabile di pertinenza dello Comune di Vanzone con San Carlo. La captazione è raggiungibile percorrendo la trattorabile che collega Vanzone con Albarina per poi proseguire a piedi fino all'emergenza sorgentizia, il cui terreno intorno è occupato da bosco e sottobosco.

La nuova opera di presa sarà costituita da un pozzetto di captazione interrato con parete di monte drenante posta a ridosso della fuoriuscita d'acqua dal versante, avrà una vasca di raccolta di dimensioni utili di 1,20 x 1,20 x 1,25 metri circa realizzata in calcestruzzo armato con pareti interne impermeabilizzate da un rivestimento atossico per liquidi alimentari o, in alternativa, da una vasca interna in acciaio inox; sarà dotato di uno scarico di fondo e superficie tramite piletta con tubo verticale sfilabile, di filtro di presa in acciaio inox sul tubo di derivazione, di aeratore in acciaio inox con cappuccio grigliato a maglie fini e di chiusino d'ispezione della vasca in materiale plastico composito con guarnizione di tenuta stagna. Il pozzetto dissabbiatore, collegato alla presa da un breve tratto di condotta da cui dipartirà la condotta di derivazione interrata, avrà le stesse caratteristiche e accessori del pozzetto di captazione ma con dimensioni utili complessive di 2,10 x 1,00 x 1,50 metri circa e parete interna con stramazzo alta 1,00 metro, per la creazione della vasca di deposito delle sabbie di 1,30 x 1,00 metri.

La sorgente è situata in Valle Anzasca, dove l'intensa attività tettonica ed erosiva ha portato alla luce gli elementi strutturali più profondi dell'edificio alpino e dove affiorano l'Unità Austroalpina del Sesia-Lanzo e la Falda Pennidica superiore del Monte Rosa: la zona presenta un basamento non affiorante costituito da parascisti polimetamorfici e da gneiss occhiadini, mentre la copertura detritica è formata da depositi di versante, con blocchi immersi in una matrice ghiaioso sabbiosa. In particolare, la zona di emergenza è posta tra il rio Val Pioda e il rio del Lago e la zona pianeggiante sovrastante forma una cresta morfologica di origine morenica che si diparte dalla Rausa di Bannio e di San Carlo, Campo Aostano, Pizzetto, un settore dove il confine del Comune di Vanzone si incunea verso Sud, tra quello di Ceppo a Ovest e quello di Bannio Anzino a Est: il bacino di alimentazione della sorgente risulta avere un'areale di forma stretta e allungata orientato Nord-Ovest/Sud-Est.

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso, indispensabili per valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; in assenza di tali parametri si è proceduto al

dimensionamento dell'area di salvaguardia della sorgente imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la condizione maggiormente cautelativa, corrispondente a un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione dell'area sottoposta a salvaguardia coincida con il bacino imbrifero sotteso dalla captazione e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalla captazione;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tav. n° 1 – Carta delle aree di salvaguardia proposte e dei mappali vincolati - Scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Marco Cattin - e agli atti con la documentazione trasmessa.

La suddetta perimetrazione ricade totalmente nel territorio del Comune di Vanzone con San Carlo (VB) che, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 16/4/2024 - agli atti dell'amministrazione - ne ha preso atto, approvandola.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che nell'area di salvaguardia sopraindicata non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B, come anche esplicitato dal Sindaco del Comune di Vanzone con San Carlo (VB), con nota in data 18/10/2024 - agli atti dell'amministrazione - nella quale ha dichiarato che nei mappali interessati dall'area di salvaguardia non verranno utilizzati per uso agricolo. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, visionata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza e valutato che nell'area di salvaguardia individuata non sono presenti centri di pericolo significativi, dal momento che il contesto in zone interamente vegetate e prive di antropizzazione determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, con nota in data 17/7/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha ritenuto condivisibile la proposta di perimetrazione presentata, segnalando tuttavia che, vista l'assenza di una suddivisione dell'area in zona di rispetto allargata e in zona di rispetto ristretta, dovranno essere cautelativamente considerati i vincoli riferiti a quest'ultima, così come definiti nel regolamento regionale 15/R/2006.

L'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza, visti gli esiti delle analisi

effettuate al fine di stabilire il profilo qualitativo delle acque della sorgente e fermo restando che l'utilizzo a scopi potabili di acque di qualsiasi origine captate o immesse in rete successivamente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Sanità 26/3/1991 necessita del preventivo ottenimento del giudizio di qualità e idoneità all'uso dell'ASL competente per territorio, con nota in data 21/2/2024 - agli atti dell'amministrazione - ha espresso parere igienico-sanitario favorevole in merito alla proposta di definizione presentata. Per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari delle opere, la stessa ASL, nella medesima nota, ha sottolineato che è necessario:

- sistemare il terreno circostante l'opera di presa e il bacino di carico a displuvio in modo da impedire il ristagno di acque meteoriche;
- evitare alberi di alto fusto nella zona di tutela assoluta per scongiurare l'infiltrarsi delle radici nei manufatti;
- prevedere - all'interno del bottino - idonee camere di presa e di calma dotate di scarico di fondo e troppo pieno, che dovranno confluire in pozzetti i cui scarichi siano muniti di sifone idraulico e di dispositivo atto ad impedire l'ingresso di animali;
- prevedere materiale atossico e non suscettibile di corrosione a contatto con l'acqua;
- coibentare e impermeabilizzare la copertura dell'opera di presa; la porta di accesso dovrà essere sopraelevata sul piano-campagna e dotata di apertura per la ventilazione protetta da rete a maglie fini;
- la disinfezione dovrà essere eseguita prima dell'accumulo delle acque nel serbatoio in modo da consentire un efficace tempo di contatto all'interno del serbatoio stesso e della sua immissione nella rete di distribuzione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22, in data 29/5/2025.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta risulta dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si provveda a sistemare a displuvio il terreno circostante l'opera di presa e il bacino di carico in modo da impedire il ristagno di acque meteoriche;
- si evitino alberi di alto fusto nella zona di tutela assoluta per scongiurare l'infiltrarsi delle radici

nei manufatti;

- si prevedano idonee camere di presa e di calma dotate di scarico di fondo e troppo pieno all'interno dell'opera di presa, che dovranno confluire in pozzetti i cui scarichi siano muniti di sifone idraulico e di dispositivo atto ad impedire l'ingresso di animali;
- si preveda materiale atossico non suscettibile di corrosione a contatto con l'acqua e la copertura coibentata e impermeabilizzata del bottino di presa;
- si provveda a sopraelevare sul piano-campagna la porta di accesso all'opera di presa e di dotarla di apertura per la ventilazione protetta da rete a maglie fini;
- si effettuino interventi di manutenzione e di pulizia periodica dell'opera di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
- sia eseguita la disinfezione prima dell'accumulo delle acque nel serbatoio in modo da consentire un efficace tempo di contatto all'interno del serbatoio stesso e della sua immissione nella rete di distribuzione;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'ASL competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la domanda di nuova concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente ubicata presso località *Cangelit*, nel Comune di Vanzone con San Carlo (VB), presentata dalla stessa amministrazione comunale alla Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 12/5/2023 per i seguenti quantitativi: portata massima 5 l/s, portata media 2,89 l/s, volume massimo annuo prelevabile 157.680 metri cubi;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 17/7/2023 - prot. n. 00065322/2023;

vista la nota dell'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 21/2/2024 - prot. n. 12357/24/SIAN;

visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Vanzone con San Carlo (VB) n. 24, in data 16/4/2024, con il quale si è preso atto e si è approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Sindaco del Comune di Vanzone con San Carlo (VB), in data 18/10/2024 - prot. n. 2515, nella quale ha dichiarato che nei mappali interessati dall'area di salvaguardia non verranno utilizzati per uso agricolo;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 15/5/2025 - prot. n. 0000837, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota del Settore A16.04C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, in data 17/6/2025 - prot. n. 91721/2025;

vista la nota del professionista incaricato dal Comune di Vanzone con San Carlo - dott. geol. Marco

Cattin - in data 9/7/2025, di trasmissione delle integrazioni richieste;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile ubicata presso località *Cangelit*, nel Comune di Vanzone con San Carlo (VB) e a servizio dell'acquedotto comunale, è definita come risulta nell'elaborato "*Tav. n° 1 – Carta delle aree di salvaguardia proposte e dei mappali vincolati - Scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Marco Cattin - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto.
- d. Il gestore della captazione - Comune di Vanzone con San Carlo (VB) - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- provvedere a sistemare a dislivello il terreno circostante l'opera di presa e il bacino di carico in modo da impedire il ristagno di acque meteoriche;
 - evitare la presenza di alberi di alto fusto nella zona di tutela assoluta per scongiurare l'infiltrarsi delle radici nei manufatti;
 - prevedere l'opera di presa di idonee camere di presa e di calma dotate di scarico di fondo e troppo pieno, che dovranno confluire in pozzetti i cui scarichi siano muniti di sifone idraulico e di dispositivo atto ad impedire l'ingresso di animali;
 - prevedere materiale atossico non suscettibile di corrosione a contatto con l'acqua e una copertura coibentata e impermeabilizzata del bottino di presa;
 - provvedere a sopraelevare sul piano-campagna la porta di accesso all'opera di presa e di dotarla di apertura per la ventilazione protetta da rete a maglie fini;
 - effettuare interventi di manutenzione e di pulizia periodica dell'opera di presa;
 - provvedere a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
 - eseguire la disinfezione delle acque prima dell'accumulo nel serbatoio in modo da consentire un efficace tempo di contatto all'interno del serbatoio stesso e della sua immissione nella rete di distribuzione;
 - ottenere dall'ASL competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - Comune di Vanzone con San Carlo - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Vanzone con San Carlo, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

Carta delle aree di salvaguardia proposte e dei mappali vincolati
Scala 1:2.000

